Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 37	**del** 14 FEB. 2017
Oggetto:	**Federazione Italiana Danza Sportiva:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del C.O.N.I..
Esecuzione:	DJ
Conoscenza:	
Consegnata il:	16 FEB. 2017

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 37

Riunione del 14 FEB. 2017

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Danza Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n.1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota del 24 gennaio 2017 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 22 gennaio 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della normativa prefata risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI ed allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

D E L I B E R A

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 22 gennaio 2017.
Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

Allegato n.....
Deliberazione n. 37
Riunione del 14 FEB. 2017

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 13 FEB. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Danza Sportiva:** approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, con nota del 24 gennaio 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Federale con delibera del 22 gennaio 2017.

Il testo del Regolamento in oggetto è conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n. 37
Deliberazione n.
Riunione del 14 FEB. 2017

F.I.D.S.

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO I. NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - Doveri ed obblighi generali

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

2. Gli affiliati ed i tesserati che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono agli obblighi e divieti previsti dai regolamenti federali o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledono la dignità, il decoro ed il prestigio della federazione e dei suoi Organi incorrono nei provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.

3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano esposti, reclami o comunque fatti oggetto di procedimenti disciplinari.

5. Gli affiliati ed i tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

6. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati.

7. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

8. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 2 - Responsabilità delle persone fisiche e delle ASA

1. I soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle associazioni e delle società sportive affiliate sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle medesime.

2. Il dirigente accompagnatore dell'ASA in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente regolamento, degli atti di intemperanza a danno degli ufficiali di gara compiuti da tesserati della sua ASA

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

3. Le associazioni sportive e le società sportive affiliate possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente regolamento.

4. Le predette associazioni e società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.

5. Le associazioni e le società sportive sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi delle medesime e dei propri sostenitori in occasione delle competizioni.

6. Le associazioni e società sportive affiliate, in qualità di organizzatori, rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle competizione loro assegnate. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni.

7. Le ASA sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

La responsabilità è attenuata se l'ASA faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili o per far cessare i cori e le manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

8. Le ASA sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle ASA concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.

9. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

10. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro affissione all'albo federale o dalla pubblicazione sul sito internet federale.

11. Gli affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio albo sociale, i provvedimenti emessi dagli organi di giustizia federali a carico dei propri tesserati.

Art. 3 – Giurisdizione disciplinare sportiva: momento determinante della giurisdizione e della competenza

1. I soggetti di cui all'art. 1 del vigente Regolamento di Giustizia sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi. Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o la affiliazione alla Federazione Italiana Danza Sportiva.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2. La giurisdizione e la competenza degli Organi di Giustizia si determinano con riguardo allo *status* di tesserato esistente al momento della commissione dell'infrazione o dell'illecito sportivo, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello *status* medesimo.

3. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione, nonché l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.

Art. 4 - Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.

2. Le ASA sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell'art. 2.

3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di fatto determinato.

4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

5. Costituisce, in ogni caso, circostanza aggravante la diffusione delle dichiarazioni lesive veicolate mediante strumenti di comunicazione di massa, quali – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – siti internet, stampa, emittenti radio televisive e social network.

6. Il tesserato o l'affiliato che contravviene al suddetto divieto è punito con l'ammenda di € 400,00 sino a € 5.000,00 e/o con la sanzione della sospensione per un periodo non inferiore a mesi cinque.

Art. 4-*bis* – Dichiarazioni lesive della dignità e del decoro degli Ufficiali di Gara

1. Chiunque con parole, scritti o azioni leda la dignità o il decoro degli Ufficiali di Gara impegnati nella competizione è punito con la sanzione minima della squalifica da mesi tre ad anni cinque.

2. Costituisce, in ogni caso, circostanza aggravante la diffusione delle dichiarazioni lesive veicolate mediante strumenti di comunicazione di massa quali – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – siti internet, stampa, emittenti radio televisive e social network.

3. le ASA sono responsabili per le condotte di cui al comma 1 se poste in essere dai propri dirigenti, soci ed associati. La violazione è punita con la sanzione minima dell'ammenda di € 400,00 fino ad € 5.000,00.

Art. 5 - Illecito sportivo

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2. Le ASA, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con ASA o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che ASA o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, il Procuratore Federale.

4. Le ASA sono presuntivamente responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalle predette associazioni o società, dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che le medesime non hanno partecipato all'illecito e lo hanno ignorato.

5. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.

Art. 5-*bis* – Omessa o mendace dichiarazione del modulo etico - deontologico da parte degli Ufficiali di Gara

1. Integra ipotesi di illecito sportivo a carico dei tesserati che svolgono la funzione di Ufficiali di Gara l'omessa e/o mendace dichiarazione delle incompatibilità sportive e parentali nel modulo etico – deontologico ai sensi del vigente Regolamento dell'Attività Sportiva Federale. La violazione è punita con la sanzione della sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 6 - Frode sportiva

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonchè la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.

2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste dalla legge 401/1989.

3. La frode sportiva è punita con la sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 7 - Obbligo di collaborazione con gli Organi federali. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

1. La mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi Federali, ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.

2. Chiunque rivela e/o diffonde notizie delle quali l'Organo federale competente ha vietato la divulgazione è punito con la misura della sospensione non inferiore nel minimo a mesi tre; la sanzione si applica anche a chi ottiene, richiedendola, la notizia stessa. La notizia è da considerarsi riservata fintanto che non viene divulgata con comunicato ufficiale, circolare o altro mezzo idoneo da parte dell'Organo a ciò legittimato dalla vigente normativa.

Art. 7-*bis* – Obbligo di collaborazione con gli Organi di Giustizia

1. Gli affiliati e tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia assolvendo alle richieste che dagli stessi provengono.

2. La mancata collaborazione con gli Organi di Giustizia e la Procura Federale, nonché l'omessa, ingiustificata, partecipazione alle convocazioni ritualmente disposte e comunicate dai predetti Organi è condotta punita con la sanzione della sospensione non inferiore nel minimo a mesi tre.

3. Chiunque, escusso in audizione dinanzi alla Procura Federale ovvero agli Organi di Giustizia, renda dichiarazioni false, reticenti o mendaci, è punito, salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo non inferiore a mesi sei.

Art. 8 - Obbligo di denuncia

1. I Dirigenti federali, gli Ufficiali di Gara ed ogni altro tesserato sono tenuti a segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello statuto, dei regolamenti e gli atti ed i comportamenti che configurano infrazione disciplinare di cui siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle loro rispettive attività.

2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato o dell'ASA che ha commesso l'infrazione, della eventuale persona offesa e dei testimoni.

Art. 9 - Assunzione di sostanze vietate

1. Sono vietati l'assunzione e l'uso per qualsiasi motivo di sostanze e materiale considerati doping.

2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei farmaci e delle altre sostanze considerate doping; le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli nonché il procedimento e le sanzioni disciplinari sono previsti dalle norme sportive antidoping del CONI.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 10 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari

Gli affiliati ed i tesserati che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, incorrono in ulteriore provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente od indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito dell'attività federale della FIDS.

2. Chiunque viola tale divieto è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione.

Art. 11-*bis* – Rifiuto di partecipare ad attività federale. Partecipazione a competizione non autorizzata

1. Chiunque, quale membro del Club Azzurro/Squadra Nazionale, si rifiuti ingiustificatamente di partecipare alle attività federali è punito con la sanzione della squalifica per un periodo non inferiore a mesi due.

2. Chiunque partecipa a competizioni non autorizzate a termini del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale è punito con la sanzione della squalifica per un periodo non inferiore a mesi tre.

Art. 11-*ter* – Atti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua,s esso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2. Il Tesserato che pone in essere le condotte di cui sopra è punito con la sanzione della sospensione/inibizione/squalifica da mesi tre sino alla radiazione e con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.

3. Le Asa sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, soci, associati, non soci che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma.

4. Le Asa e i loro dirigenti sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.

Art 11-*quater* – Illecito Amministrativo

1. Costituiscono illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, le irregolarità nella tenuta dei documenti amministrativi, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli Organi federali competenti in materia.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2. Costituisce altresì illecito amministrativo il mancato pagamento delle somme irrogate a titolo di sanzione dagli Organi di Giustizia nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

3. I dirigenti delle Asa, soci e/o associati della stessa, che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Art. 12 - Violazione di doveri ed obblighi

1. Qualsiasi violazione dei doveri e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali è comunque soggetta alle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento.

TITOLO II. SANZIONI

Art. 13 - Tipologia delle sanzioni

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) ammenda;

d) squalifica;

e) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;

f) retrocessione all'ultimo posto nella classifica finale;

g) penalizzazione;

h) sospensione dall'attività federale;

i) inibizione;

l) radiazione.

Art. 14 - Ammonizione

1. L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art. 15 - Ammonizione con diffida

L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 16 - Ammenda

1. L'ammenda consiste nell'obbligo di versare alla FIDS una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo di giustizia.

2. Nelle more del versamento dell'ammenda inflitta, il tesserato ovvero l'ASA affiliata saranno sospesi dall'attività agonistica federale.

3. Qualora nel termine di 30 giorni non avvenga il versamento dell'ammenda irrogata, la sanzione pecuniaria viene tramutata di diritto nella sanzione prevista dai successivi artt. 17, 21 e 22, rispettivamente con la squalifica per il tesserato, con la sospensione da ogni attività federale per l'ASA e con l'inibizione del suo presidente nella misura di ulteriori mesi uno per ogni Euro 100,00 dovuti alla FIDS.

Art. 17 - Squalifica

1. La squalifica del tesserato, sia esso atleta, tecnico ovvero ufficiale di gara, consiste nella sospensione per un tempo determinato e comporta il divieto di partecipare a competizioni nazionali ed internazionali per tutta la durata della sanzione.

2. Tale sospensione per i tecnici e gli ufficiali di gara non si estende all'attività federale riguardante l'aggiornamento professionale ed i corsi di formazione federale.

Art. 18 - Non assegnazione o revoca di un titolo sportivo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo acquisito da un competitore, da una coppia o da una squadra.

Art. 19 - Retrocessione all'ultimo posto della classifica finale

1. La sanzione consiste nella retrocessione del competitore, della coppia o della squadra all'ultimo posto nella classifica finale della competizione con conseguente perdita del punteggio eventualmente acquisito ai fini della ranking list.

Art. 20 - Penalizzazione

1. La penalizzazione consiste nella perdita del punteggio già conseguito dal competitore, dalla coppia o dalla squadra, utile per la determinazione della Ranking List Nazionale dell'anno sportivo in corso.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 21 - Sospensione dall'attività federale

1. La sospensione dall'attività federale comporta l'inibizione per l'affiliato a richiedere, ad organizzare o a partecipare, a qualsiasi manifestazione federale ed a partecipare a qualsiasi competizione a punteggio, con nulla osta federale o Campionato nel periodo di validità della sanzione.

Art. 22 - Inibizione

1. L'inibizione dei dirigenti federali o sociali consiste nella sospensione dall'attività sportiva federale per il periodo di validità della sanzione.

Art. 23 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella esclusione dalla FIDS in via definitiva degli affiliati o dei tesserati.

2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli affiliati e dei tesserati della FIDS di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIDS.

Art. 24 - Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

1. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della Federazione nonché degli organismi rappresentativi delle associazioni sportive, il Tribunale federale, laddove accerti, a istanza di qualunque soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che i componenti dei richiamati organi sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" del Codice di comportamento sportivo del CONI o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, dispone la sospensione, fino a che non sopravvenga l'accertamento della loro irresponsabilità o l'inefficacia di tali misure, di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo da ogni attività federale o associativa.

2. La sospensione si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012 e permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. Il provvedimento di sospensione perde efficacia per dichiarazione del Tribunale federale, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

Art. 25 - Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della affissione del comunicato ufficiale all'albo federale o dalla pubblicazione sul sito internet federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2. Al tesserato squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gara e negli spogliatoi, in occasione delle gare che si svolgono nel periodo nel quale deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare.

3. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva.

4. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

5. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla formazione e/o preparazione di atleti ed alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, l'assistenza agli atleti in pista e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di gara e degli spogliatoi. Inoltre, subiranno le sanzioni previste dal presente regolamento di giustizia tutti i tesserati che permetteranno ai predetti tecnici di svolgere attività durante tutto il periodo della squalifica.

6. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.D.S. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gara e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare.

7. Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentata impugnazione, salvo che il giudice di questa sospenda in tutto o in parte l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

Art. 26 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento.

2. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante di Danza Sportiva deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante.

3. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore ad € 25,00 ed in misura superiore ad € 5.000,00.

4. Le sanzioni a carattere temporale non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.

5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

6. Quando viene accertato che il risultato conseguito in una competizione è stato ottenuto con la commissione di un illecito sportivo, o frode sportiva, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

a) non attribuzione dei punteggi utili per la determinazione della Ranking List Nazionale dell'anno sportivo in corso;

b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo.

Art. 27 -Registro sanzioni disciplinari

1. La FIDS è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il Coni, entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

Art. 28 - Tentativo di infrazione

1. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazione o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con sanzione meno grave rispetto a quella che sarebbe irrogata nel caso in cui l'azione si compia o l'evento si verifichi, diminuito da un terzo a due terzi.

2. Se volontariamente il colpevole impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per se un'infrazione diversa.

Art. 29 - Recidiva

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate tra i numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma, può arrivare sino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, sino a due terzi.

5. Rientra nel potere discrezionale degli Organi di giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva.

6. La recidiva è inapplicabile a quelle sanzioni nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

7. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

8. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Art. 30 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili circostanze aggravanti.

Sono circostanze aggravanti dell'infrazione quando non ne sono elementi costitutivi:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;

d) aver agito per motivi futili o abietti;

e) aver in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

3. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumenta fino ad un terzo.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 31 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;

d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

2. Se concorrono più circostante attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

3. Quanto ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 32 - Valutazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti e loro concorso

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

4. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 33 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni

1. Sono causa di estinzione delle infrazioni disciplinari:

a) prescrizione;

b) amnistia.

2. Sono causa di estinzione delle sanzioni:

a) indulto;

b) grazia;

Art. 34 - Prescrizione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini di prescrizione.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva del CONI, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;

d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 35 - Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione e le eventuali pene accessorie. La amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

2. Per i giudizi in corso, relativi ad infrazioni comprese nel provvedimento de quo, l'organo giudicante dovrà dichiarare il non luogo a procedere.

3. La concessione dell'amnistia è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.

4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi.

6. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Art. 36 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

2. La concessione dell'indulto è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.

3. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica al cumulo delle sanzioni una sola volta.

4. L'indulto non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. L'indulto non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

6. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'indulto è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Art. 37 - Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam"; estingue, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

2. La grazia è un provvedimento che:

a) presuppone una sentenza irrevocabile;

b) può essere adottato previa domanda scritta del tesserato, inviata per raccomandata a.r. ed indirizzata al Presidente Federale;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. La concessione della grazia è provvedimento di esclusiva competenza del Presidente Federale.

4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 38 - Provvedimenti di clemenza e doping

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni che riguardano il doping.

TITOLO III. ORGANI DI GIUSTIZIA E PROCURA FEDERALE

Art. 38–*bis* - Rapporti col Codice di giustizia sportiva

1. Il presente titolo si intende specialmente integrato - per tutto quanto non previsto e per quanto necessario alla sua interpretazione - dal Codice di giustizia sportiva emanato dal CONI, al quale si conformano anche le altre disposizioni del Regolamento.

Art. 39 - Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo, nominato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Federale, pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo, e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;

c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

39-*bis* - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;

b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 39-*ter* - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 39-*quater* - Fissazione della data di decisione

1. Quando il procedimento segue a istanza, il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata comunque senza ritardo.

2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 39-*quinquies* - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art.39-*sexies* - Pronuncia del Giudice sportivo

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza e comunque non oltre 60 giorni.

2. Il Giudice sportivo assume, anche mediante audizioni, le informazione che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 40 – Abrogato

Art. 41 - Il Tribunale federale e Corte sportiva di appello

1. Il Tribunale federale e la Corte sportiva di appello, nominati ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Federale e nel rispetto delle proprie competenze regolamentari, deliberano rispettivamente:

a) quale Tribunale Federale, in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

b) quale Corte sportiva di appello, in secondo grado sui reclami proposti avverso le pronunce del Giudice sportivo o le istanze di ricusazione di questo.
Ferma la distinzione funzionale e l'autonomia dei rispettivi procedimenti, il Tribunale federale e la Corte sportiva di appello giudicano comunque in composizione collegiale e col numero invariabile di tre componenti.

2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il membro più anziano di carica o di età. Le decisioni in ogni caso sono prese a maggioranza.

Art. 42 - La Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello, nominata ai sensi dell'art. 76 dello Statuto federale, delibera in secondo grado sui reclami proposti avverso le decisioni del Tribunale federale o le istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.

La Corte federale di appello giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il membro più anziano di carica o di età.

2. La Corte federale di appello inoltre è competente a deliberare:

a) nei procedimenti per revisione;

b) per la concessione della riabilitazione.

3. Le decisioni della Corte federale di appello sono prese a maggioranza.

Art. 43 - Procura Federale

1. La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un sostituto i quali possono avvalersi di collaboratori.

3. La Procura Federale ha sede presso la sede della FIDS a Roma.

Art. 44 - Competenze della Procura Federale

1. La Procura Federale esercita le funzioni previste dall'art. 77 dello Statuto ed in particolare all'ufficio del Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia.

Art. 44-*bis* - Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione nelle forme e nei termini da queste

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denuncie anonime.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero se ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine fino a sette giorni liberi per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato audito, per chiedere di essere sentito. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 44-*ter* - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice di giustizia sportiva, in quanto compatibili.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali può autorizzare una ulteriore proroga, per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 44-*quater* - Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 44-*quinquies* - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero presso altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 44-*sexies* - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO IV. PROCEDIMENTI

Art. 45 - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

1. Gli Organi di Giustizia chiamati a giudicare sono tenuti a pronunciarsi nei limiti della domanda, nel rispetto del contraddittorio tra le parti del procedimento disciplinare, ove previsto.

2. Se nel corso del procedimento emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte; in questo caso l'Organo di Giustizia valuterà se procedere autonomamente o trasmettere gli atti alla Procura Federale.

Art. 46 - Procedimento dinanzi al Giudice Sportivo

1. Sono legittimati a proporre l'istanza di cui all'art. 39-bis del presente Regolamento, le Asa, i loro dirigenti e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

2. I contributi versati per le istanze accolte sono restituiti; altrimenti sono incamerati dalla FIDS.

Art. 47 - Notifiche federali

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. L'omessa comunicazione costituisce illecito disciplinare. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione – o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 48 - Procedimento dinanzi al Tribunale federale

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

a) con atto di deferimento del Procuratore federale;

b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 48-*bis* – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza davanti al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. L'accordo, una volta definito, è sottoposto al collegio incaricato della decisione il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, l'efficacia con apposita decisione che ne determina ad ogni effetto la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o oil risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 48-*ter* - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e alla Procura federale la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 48-*quater* - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso contiene:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;

b) l'esposizione dei fatti;

c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;

d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;

e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;

f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 48-*quinquies* - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.

6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48-quater, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 48-*sexies* - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 48-*septies* - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare al tribunale, con richiesta specificatamente motivata, l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale, ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare nel rispetto dei termini di estinzione del giudizio disciplinare i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza, anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio, dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine dei quali decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applicano le norme a disciplina del giudizio innanzi alla Corte federale di appello in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni omento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 48-*octies* - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 48-*novies* - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo della Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 48-*decies* - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 48-*undecies* - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Il reclamo alla Corte sportiva di appello può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

2. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

4. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

5. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

6. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

7. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

8. La decisione della Corte sportiva di appello è adottata entro il termine di 60 giorni dalla proposizione del reclamo, ed è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 49 - Procedimento dinanzi alla Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello ha le competenze di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. In ogni caso, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta, il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata componente. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 48-novies e 48-decies.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Il collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria, a favore delle casse della FIDS, non superiore al doppio del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

11. I contributi versati per i reclami accolti sono restituiti; altrimenti sono incamerati dalla FIDS

Art. 50 - Norme comuni ai procedimenti

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi del Codice di giustizia sportiva.

2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le altre modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 50-*bis* - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 50-*ter* - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

2. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 50-*quater* - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48-*septies*, comma 2.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 50-*quinquies* - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia, la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonoma dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui al comma 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Art. 51 - Comunicazione ed esecutività dei provvedimenti

1.Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con il link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Le decisioni stesse, inoltre, devono essere comunicate dalla Segreteria degli Organi giudicanti tramite posta certificata:

a) al tesserato, presso il proprio indirizzo PEC, se lo stesso risulta comunicato, o, in mancanza, presso quello dell'ASA di appartenenza;

b) all'affiliato, presso il proprio indirizzo PEC ovvero, in caso di indirizzo non già comunicato, in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo;

c) ai tesserati tecnici, presso il proprio indirizzo PEC, in ogni caso con comunicazione anche al settore tecnico;

d) al Comitato Regionale FIDS competente per territorio;

e) al Procuratore federale;

f) al Presidente Federale.

Art. 52 - Impugnabilità dei provvedimenti

1. Tutti i provvedimenti emessi dagli Organi di giustizia sono impugnabili secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. I termini per il ricorso contro i provvedimenti degli organi di giustizia decorrono dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione e delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è, in ogni caso, successiva alla comunicazione.

3. Qualsiasi decisione del Giudice Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sul cambio di classe, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punta di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.

4. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportive, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una Società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 53 - Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero quest'ultimo ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero quest'ultimo ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 54 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. È emesso dalla Corte federale di appello su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia stata estinta;

b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

4. La Corte federale di appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere emessa entro 15 giorni dalla pronuncia. La Segreteria provvede, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo PEC e procede, inoltre, alla trascrizione nel casellario federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

6. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la predetta commissione su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.

Art. 55 - Ricusazione ed astensione di un componente di Organo di giustizia

1. Il singolo componente dell'organo giudicante e l'intero organo possono essere ricusati:

a) se uno o tutti i componenti hanno interesse alla questione sottoposta alla loro cognizione;

b) se uno o tutti i componenti o il loro coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione con una delle parti o con alcuno dei difensori;

c) se hanno grave inimicizia o motivi di dissidio o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

d) se uno o tutti i componenti o il loro coniuge hanno dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;

e) se alcuno dei prossimi congiunti dei componenti l'organo di giustizia o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

f) se nell'esercizio delle funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, hanno manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione.

2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato.

4. Il ricorso per la ricusazione contenenti i motivi specifici ed i mezzi di prova deve essere proposto con atto sottoscritto dall'interessato entro cinque giorni dalla data in cui l'interessato viene a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno antecedente a quello della udienza o a quello fissato per la decisione.

5. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiari di astenersi e l'astensione è accolta.

6. Sulla ricusazione del Giudice Sportivo decide la Corte sportiva di appello, su quella dei componenti del Tribunale federale decide la Corte federale di appello; su quella dei componenti della Corte federale di appello decidono gli altri componenti della stessa.

7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione devono essere pronunciati nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di ricusazione, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

8. Il ricorso per la ricusazione comporta il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia previsto per la Corte federale di appello, che viene incamerata in caso di rigetto dell'istanza di ricusazione e viene restituita in caso di suo accoglimento.

Art. 56 - Tasse federali

1. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento.

2. Il versamento è condizione di ricevibilità dell'atto introduttivo del procedimento.

TITOLO V. COLLEGIO ARBITRALE

Art. 57 - Composizione

1. I componenti degli Organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della FIDS a norma dell'art. 71 dello Statuto federale.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di giustizia entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del CONI.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO I. – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 1 – DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI
Art. 2 – RESPONSABILITA' DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ASA
Art. 3 – GIURISDIZIONE DISCIPLINARE SPORTIVA: MOMENTO DETERMINANTE DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA
Art. 4 – DICHIARAZIONI LESIVE
Art. 4-BIS – DICHIARAZIONI LESIVE DELLA DIGNITA' E DEL DECORO DEGLI UFFICIALI DI GARA
Art. 5 – ILLECITO SPORTIVO
Art. 5-BIS – OMESSA O MENDACE DICHIARAZIONE DEL MODULO ETICO – DEONTOLOGICO DA PARTE DEGLI UFFICIALI DI GARA
Art. 6 – FRODE SPORTIVA
Art. 7 – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI FEDERALI. RIVELAZIONE DI NOTIZIE DI CUI SIA STATA VIETATA LA DIVULGAZIONE
Art. 7-BIS – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI GIUSTIZIA
Art. 8 – OBBLIGO DI DENUNCIA
Art. 9 – ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE
Art. 10 – RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 11 – DIVIETO DI SCOMMESSE
Art. 11-BIS – RIFIUTO DI PARTEIPARE AD ATTIVITA' FEDERALI. PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONE NON AUTORIZZATA
Art. 11-TER – ATTI DISCRIMINATORI
Art. 11-QUATER – ILLECITO AMMINISTRATIVO
Art. 12 – VIOLAZIONE DI DOVERI ED OBBLIGHI
TITOLO II. – SANZIONI
Art. 13 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Art. 14 – AMMONIZIONE
Art. 15 – AMMONIZIONE CON DIFFIDA
Art. 16 – AMMENDA
Art. 17 – SQUALIFICA
Art. 18 – NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO SPORTIVO
Art. 19 – RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE
Art. 20 – PENALIZZAZIONE
Art. 21 – SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' FEDERALE
Art. 22 – INIBIZIONE
Art. 23 – RADIAZIONE
ART. 24 - TUTELA DELL'ONORABILITA1 DEGLI ORGANISMI SPORTIVI
Art. 25 – ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Art. 26 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 27 – REGISTRO SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 28 – TENTATIVO DI INFRAZIONE
Art. 29 – RECIDIVA
Art. 30 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Art. 31 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Art. 32 – VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI E LORO CONCORSO
Art. 33 – CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI
Art. 34 – PRESCRIZIONE
Art. 35 – AMNISTIA
Art. 36 – INDULTO
Art. 37 – GRAZIA
Art. 38 – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E DOPING
TITOLO III. – ORGANI DI GIUSTIZIA E PROCURA FEDERALE
Art. 38-BIS – RAPPORTI COL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 39 – IL GIUDICE SPORTIVO
Art. 39-BIS – AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO
Art. 39-TER – ISTANZA DEGLI INTERESSATI
Art. 39-QUATER – FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE
Art. 39-QUINQUIES – DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI
Art. 39-SEXIES – PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO
Art. 40 - ABROGATO
Art. 41 – IL TRIBUNALE FEDERALE E CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Art. 42 – LA CORTE FEDERALE DI APPELLO
Art. 43 – PROCURA FEDERALE
Art. 44 – COMPETENZE DELLA PROCURA FEDERALE
Art. 44-BIS – AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE
Art. 44-TER – SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI
Art. 44-QUATER – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI SU RICHIESTA E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE
Art. 44-QUINQUIES – RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Art. 44-SEXIES – RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI
TITOLO IV. – PROCEDIMENTI
Art. 45 – CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO
Art. 46 – PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE SPORTIVO
Art. 47 – NOTIFICHE FEDERALI
Art. 48 – PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE FEDERALE
Art. 48 BIS – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO
Art. 48-TER – FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO
Art. 48-QUATER – RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA
Art. 48-QUINQUIES – RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI
Art. 48-SEXIES – FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO
Art. 48-SEPTIES – MISURE CAUTELARI
Art. 48-OCTIES – INTERVENTO DEL TERZO
Art. 48-NONIES – SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE
Art. 48-DECIES – ASSUNZIONE DELLE PROVE
Art. 48-UNDECIES – GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Art. 49 – PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE FEDERALE D'APPELLO
Art. 50 – NORME COMUNI AI PROCEDIMENTI
Art. 50-BIS – CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA
Art. 50-TER – SEGRETARIO DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE
Art. 50-QUATER – TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI
Art. 50-QUINQUIES – EFFICACIA DELLA SENTENZA DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI
Art. 51 – COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI
Art. 52 – IMPUGNABILITA' DEI PROVVEDIMENTI
Art. 53 – REVISIONE E REVOCAZIONE
Art. 54 – RIABILITAZIONE
Art. 55 – RICUSAZIONE ED ASTENSIONE DI UN COMPONENTE DI ORGANO DI GIUSTIZIA
Art. 56 – TASSE FEDERALI
TITOLO V. – COLLEGIO ARBITRALE
Art. 57 – COMPOSIZIONE
Art. 58 – ENTRATA IN VIGORE